



Università degli Studi di Enna “Kore”

Decreto rettorale n. 125 del 18 novembre 2013

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Anno Accademico 2013-2014. Bando relativo alle modalità di ammissione

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»”;

VISTO il D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO il D.M. 9 agosto 2013 n. 706 recante “Definizione posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013-2014”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013”;

VISTO il proprio D.R. n. 124 del 14 novembre 2013, con il quale è stato formalmente istituito il Corso di specializzazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del citato DM 10 settembre 2010, n. 249;

VISTA la Determina del Presidente dell’Università n. 75 del 15 novembre 2013, con la quale è approvata l’attivazione del medesimo Corso,

DECRETA

Articolo 1 Indizione

1. E' indetta la selezione per l'accesso al Corso di formazione, istituito presso la Libera Università degli Studi di Enna “Kore” e finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
2. Il Corso consta di 60 crediti formativi universitari ed è a numero programmato.
3. L'Università Kore di Enna dispone di n. 160 posti, così distinti:
 - a) n. 40 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
 - b) n. 40 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola primaria;
 - c) n. 40 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado (per brevità, anche “scuola media”);
 - d) n. 40 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado (per brevità, anche “scuola superiore”);
4. Tutte le comunicazioni ai candidati, concernenti la procedura di ammissione, verranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Università www.unikore.it, nell'apposita sezione denominata “Specializzazione Sostegno” direttamente accessibile dalla homepage. Dette pubblicazioni hanno valore di notifica. Non verranno effettuate comunicazioni individuali se non espressamente previste nel presente decreto.
5. L'organizzazione del Corso segue le linee indicate nel D.M. 30 settembre 2011 e si conforma agli elementi indicati negli allegati A, B e C al medesimo decreto ministeriale.
6. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività del Corso saranno definiti dal Direttore del Corso. Al fine di agevolarne la frequenza, le attività formative si svolgeranno di norma nei fine settimana, con possibile intensificazione nei periodi di interruzione delle attività scolastiche. Per quanto non specificato, valgono in quanto applicabili le previsioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, pubblicato in permanenza sul sito web dell'Università (www.unikore.it) nella sezione “Statuto e Regolamenti” accessibile direttamente dalla homepage.
7. L'iscrizione al Corso di specializzazione non è compatibile con la iscrizione, per l'anno accademico 2013-2014, a qualsiasi altro corso universitario, di laurea, di laurea magistrale, di master o perfezionamento o di dottorato di ricerca, sia nell'Università di Enna che in altri atenei italiani.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Al Corso sono ammessi coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che, al termine della procedura di selezione, risultino in posizione utile nella graduatoria finale che riguarda detto ordine di scuola.
2. I titoli di cui al comma 1 sono autocertificati dagli stessi candidati, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on line di cui all'articolo 6, al momento della presentazione della domanda.
3. I candidati con titoli conseguiti all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione dei titoli richiesti per l'ammissione, legalizzati e accompagnati dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nella Libera Università degli Studi di Enna "Kore".
4. Tutte le espressioni che, nel presente bando, sono utilizzate per brevità nel genere maschile sono da riferirsi sia ai candidati che alle candidate.

Articolo 3

Commissione giudicatrice e articolazione della procedura di ammissione

1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nella attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili. Alla procedura presiede una apposita Commissione giudicatrice di tre membri incluso il presidente, nominata con decreto del Rettore della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" tra i docenti dell'Ateneo afferenti ai settori scientifico-disciplinari interessati dalle previsioni del successivo comma 2. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati, a ciò destinato con provvedimento del Direttore Generale dell'Università, ed operare anche attraverso sub-commissioni anch'esse in tal caso nominate con decreto del Rettore. In quest'ultimo caso, il presidente della Commissione passa a coordinare sia la Commissione madre che le sub-commissioni, a ciascuna delle quali è preposto un proprio presidente.
2. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
 - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. La prova di accesso si articola in:
 - a) un test preliminare;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
4. Tutte le prove sono valutate in trentesimi. Complessivamente, i candidati che superano l'intera prova di accesso e dispongono di titoli valutabili possono ottenere fino ad un massimo di 100 punti (90 punti massimo alle prove + 10 punti ai titoli).
5. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola che egli ritenga esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Per lo svolgimento del test è concesso un tempo massimo di due ore.
6. La redazione e/o la verifica automatica del test preliminare possono essere affidate a strutture esterne all'Università.
7. Alla successiva prova scritta sono ammessi, nel numero massimo di 80 per ordine di scuola, i candidati che abbiano conseguito nel test preliminare una votazione non inferiore a 21/30. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
8. La prova scritta, determinata dalla Commissione giudicatrice, verte su una o più delle tematiche indicate al precedente comma 2 e non prevede domande a risposta chiusa. Essa si intende superata con il punteggio non inferiore a 21/30.
9. La prova orale, che si tiene davanti alla Commissione giudicatrice sulle tematiche indicate al precedente comma 2, verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali. Essa si considera superata con una votazione non inferiore a 21/30.
10. Per quanto non indicato nel presente articolo relativamente ai programmi su cui verterà la prova di accesso, si rimanda alle specificazioni contenute nell'Allegato C al D.M. 30 settembre 2011.

Articolo 4

Valutazione dei titoli

1. Sono valutati, fino ad un massimo di complessivi punti 10, i seguenti titoli, purché posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
 - a) Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 6;
 - b) Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 4.
2. Sono considerati titoli culturali valutabili:

- a) Dottorato di ricerca: punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di 4;
 - b) Laurea magistrale o vecchio ordinamento, purché ulteriore rispetto al titolo utilizzato come requisito in sede di conseguimento della abilitazione nell'ordine di scuola per il quale si intende partecipare alla selezione: punti 1 per ciascun titolo, fino ad un massimo di 2;
 - c) Laurea di primo livello, purché ulteriore rispetto al titolo utilizzato come requisito in sede di conseguimento della abilitazione nell'ordine di scuola per il quale si intende partecipare alla selezione: punti 0,5 per ciascun titolo, fino ad un massimo di 1;
 - d) Master universitario di I o di II livello di almeno 60 cfu: punti 0,25 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 0,5.
3. Quali titoli professionali sono considerati valutabili i seguenti servizi di insegnamento prestati nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, scuole statali e scuole paritarie, per le attività di sostegno:
- a) nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - da 180 a 359 giorni: punti 1;
 - da 360 a 539 giorni: punti 2;
 - da 540 a 719 giorni: punti 3;
 - da 720 e oltre: punti 4;
 - b) in un grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - da 180 a 359 giorni: punti 0,5;
 - da 360 a 539 giorni: punti 1;
 - da 540 a 719 giorni: punti 1,5;
 - da 720 e oltre: punti 2.
4. Raggiunto il punteggio massimo attribuibile per ciascuna delle categorie a) e b) del comma 1, gli ulteriori titoli afferenti alla stessa categoria non vengono valutati, anche se presentati.
5. I titoli valutabili devono essere presentati dai soli candidati ammessi alla prova scritta. Le modalità e i tempi di presentazione verranno resi noti contestualmente alla pubblicazione degli esiti del test preliminare.
6. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli successivamente allo svolgimento della prova scritta, e soltanto per i candidati che l'abbiano superata.

Articolo 5

Redazione della graduatoria finale e ammissione al Corso

1. Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria finale dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Essa si ottiene sommando, ai punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle tre fasi di selezione, il punteggio attribuito ai titoli dai medesimi presentati. Vengono quindi ammessi al Corso i candidati che occupano le prime 40 posizioni in ciascuna sezione.
2. In caso di parità di punteggio prevale in primo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine di scuola cui la graduatoria si riferisce, in secondo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nella scuola, indipendentemente dal grado di scuola. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. I candidati che dovessero risultare collocati contestualmente in posizione utile in graduatorie relative a gradi di scuola diversi, dovranno optare per un solo percorso di specializzazione entro il termine ultimo che sarà a tal fine comunicato dall'Università, in tempo utile per il subentro dei primi dei non ammessi.
4. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata da altri candidati. Ove la graduatoria degli ammessi risultasse composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
5. Le graduatorie per ordine di scuola saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo nella sezione dedicata, con avviso in homepage.
6. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, seguendo le modalità indicate nel relativo avviso e versando contestualmente la tassa di iscrizione.
7. L'iscrizione al Corso, secondo l'ordine delle quattro graduatorie, si formalizza con il versamento - a titolo di tassa comprensiva della retta di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e di ogni altro contributo - della somma di euro **3.700,00** (Tremilasettecento/00), che dovrà essere versata in due rate: la prima di euro 2.000 da pagare entro il termine ultimo per l'iscrizione, la seconda di euro 1.700,00 da pagare entro il 31 luglio 2014, entrambe mediante bonifico bancario in favore della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", Codice IBAN: **IT 35 W 05132 16800 847570147578** con la seguente causale: "[indicare Cognome Nome del candidato] *Iscrizione corso sostegno scuola* [indicare Infanzia o Primaria o Media o Superiore]".
8. Non è consentita, in nessun caso, la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dal Corso dopo l'inizio delle attività didattiche.
9. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi.
10. Tutte le ammissioni, sia alle singole prove che al Corso, devono intendersi con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione, qualora intervenuti successivamente ad una ammissione, verranno notificati con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica ad uno degli indirizzi forniti dai candidati in sede di formulazione della domanda di ammissione alle prove.

Articolo 6

Procedura di iscrizione alla prova di ammissione e termini di scadenza

1. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore, va presentata esclusivamente on-line **entro le ore 19:00 del 19 dicembre 2013**.
2. Per chiedere di partecipare alla prova di ammissione occorre, a pena di esclusione:
 - a) versare la tassa di partecipazione alle prove di ammissione di **€ 200,00** (duecento) tramite bonifico bancario entro il giorno **19 dicembre 2013** sul conto dell'Università degli Studi di Enna "Kore" IBAN: **IT 35 W 05132 16800 847570147578** causale: "[indicare Cognome e Nome del candidato] *Prove ammissione corso sostegno scuola* [indicare Infanzia o Primaria o Media o Superiore]". Il contributo di partecipazione non è rimborsabile;
 - b) collegarsi al seguente indirizzo: www.unikore.it/index.php/domandasostegno;
 - c) compilare in ogni parte e stampare la domanda, per consegnarne successivamente una copia, debitamente sottoscritta, alla Commissione esaminatrice nel giorno di svolgimento del test preliminare, all'atto della procedura di identificazione;
 - d) cliccare su "invia".
3. Le domande saranno registrabili a partire dal 21 novembre 2013. Durante il periodo di registrazione potranno verificarsi brevi interruzioni per sovraccarico degli accessi o per altri motivi tecnici. L'Università mette a disposizione, presso la Segreteria centrale, nelle proprie sedi di Facoltà, nella Biblioteca centrale di Ateneo nonché presso il Centro Linguistico, idonee postazioni informatiche per l'iscrizione alle prove di selezione.
4. Il candidato dovrà conservare con cura una copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso e portarla con sé il giorno della prova per consegnarla alla Commissione esaminatrice.
5. Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modalità diverse da quelle descritte al comma 2 del presente articolo.
6. Il candidato che produca autodichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, false o atte a falsare con l'inganno la procedura di selezione, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all'ammissione.
7. È consentito presentare più d'una domanda a coloro i quali, in relazione al possesso di più abilitazioni conseguite, intendono partecipare alle prove di selezione per due o più gradi di scuola. In tal caso, i candidati dovranno compilare domande on line distinte per ciascun grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione e versare la tassa di **€ 100,00** (cento) per ogni domanda di partecipazione successiva alla prima.

Articolo 7

Obblighi dei candidati ai fini dell'accesso alla prova di ammissione

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione alle prove e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.
2. I candidati con titoli di studio e/o di abilitazione conseguiti all'estero sono tenuti a presentare i titoli richiesti per l'ammissione, legalizzati e accompagnati dalla dichiarazione di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, entro le ore 13:00 del giorno di scadenza della presentazione della domanda (**19 dicembre 2013**) al Protocollo generale di Ateneo, Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, al fine di consentire una prima istruttoria della documentazione.
3. I candidati con disabilità ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n.17/1999, i quali necessitano, in relazione alla propria tipologia di disabilità, di specifici ausili, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta nella domanda di ammissione, indicare il tipo di ausilio richiesto e fornire tempestiva comunicazione scritta entro le ore 13:00 del giorno di scadenza della presentazione della domanda (**19 dicembre 2013**) al Protocollo generale di Ateneo, Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria, 94100 Enna, al fine di consentire una adeguata organizzazione dei servizi necessari.
4. I candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170 dell'8 agosto 2010, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta nella domanda di ammissione e fornire la certificazione entro le ore 13:00 del giorno di scadenza della presentazione della domanda (**19 dicembre 2013**) al Protocollo generale di Ateneo, Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria, 94100 Enna. Ai candidati affetti da DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.

Articolo 8

Svolgimento della prova di ammissione

1. Gli elenchi dei candidati, per ciascuna fase della prova di ammissione, verranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo, con apposito link sulla homepage, contestualmente alla comunicazione delle date e dei luoghi di svolgimento. Le prove per ordini di scuola diversi saranno opportunamente differenziate negli orari o nei giorni.
2. I candidati potranno essere ammessi al test preliminare previa esibizione di un documento di identità personale in corso di validità e consegna di:
 - a) copia della domanda di ammissione stampata all'atto dell'iscrizione on line, debitamente sottoscritta;

- b) copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alle prove.
3. L'ammissione alla prova scritta e alla prova orale, per coloro che abbiano superato, nel limite di 80 candidati per ordine di scuola, il test preliminare, è consentita previa esibizione di un documento di identità personale in corso di validità.
 4. La Commissione, anche mediante il personale di supporto di cui all'articolo 3, provvederà all'identificazione personale di ciascun candidato, mediante annotazione, su appositi registri, degli estremi del documento di riconoscimento e firma del candidato.
 5. È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova: cellulari, palmari o altra strumentazione simile nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura. Inoltre, è vietato introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti dovranno eventualmente essere depositati, a cura dei candidati prima dell'inizio della prova, in luoghi esterni alla sede del concorso; l'Università non ne garantisce in tal caso la custodia e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi.
 6. Il candidato, che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti oggetti, sarà immediatamente allontanato dall'Aula sede della prova dalla Commissione e sarà, pertanto, escluso dalla selezione.
 7. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Università nelle comunicazioni via web, e dalla Commissione, anche attraverso il personale di vigilanza, nelle sedi di svolgimento delle prove, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
 8. Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti o ritardatari al test preliminare e/o nelle successive prove, saranno considerati rinunciari.

Articolo 9 **Responsabile del procedimento.**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", dr. Salvatore Berritella.
2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 10 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione, per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 1, sono raccolti presso la Libera Università degli Studi di Enna "Kore", che ha sede in Enna, Cittadella Universitaria, Via delle Olimpiadi 3, cap 94100.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione.
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie. La redazione e/o la verifica automatica del test preliminare possono essere affidate a strutture esterne all'Università.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" e del titolare del trattamento secondo le indicazioni riportate nel presente articolo e nell'art. 10 del presente bando.

Il Rettore
F.to Prof. Giovanni Puglisi